

CAPITOLATO D'ONERI

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE AZIENDALE DI CUI AL D. LGS. 81/08

Articolo 1 – Oggetto e natura dell'appalto

L'appalto ha lo scopo di garantire una corretta organizzazione e gestione dell'attività di sorveglianza sanitaria mediante affidamento dell'incarico di medico competente, per l'espletamento del servizio e delle prestazioni specialistiche connesse alla sorveglianza sanitaria e per la collaborazione con il datore di lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, secondo quanto indicato nel D.lgs. 81/2008.

Le attività oggetto del presente appalto devono essere svolte nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008. Le modalità con le quali il servizio deve essere eseguito sono indicate, come requisiti minimi, ai punti successivi. I servizi di cui al presente capitolato riguardano il personale in servizio presso la società EcoEnnaServizi s.r.l, in tutte le sedi della stessa società.

L'affidamento di cui al presente appalto comprende, quindi, tutte le attività connesse all'organizzazione, alla gestione e alla conduzione del servizio di sorveglianza sanitaria.

Nel servizio di sorveglianza sanitaria di cui al comma precedente si intende ricompresa qualsiasi attività prevista nel presente Capitolato e dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoratore, ivi compresa sia quella relativa al rischio da stress lavoro – correlato di cui all'art. 28, comma 1 bis), del medesimo decreto.

Le attività oggetto del presente appalto devono essere svolte nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro e della normativa specifica applicabile.

Le modalità con le quali il servizio deve essere eseguito sono indicate, come requisiti minimi, nei punti successivi.

Le attività sono svolte a favore del personale dipendente in servizio presso la società EcoEnnaServizi S.r.l. e riguardano n. 65 dipendenti (o ad essi equiparati) suddivisi per profilo professionale. Il numero dei lavoratori deve essere considerato come indicativo e può subire variazioni nel corso del contratto; sarà compito del medico competente valutare quali dipendenti sono da sottoporre a sorveglianza sanitaria, in collaborazione con il servizio di prevenzione protezione che lo supporterà per l'analisi dei rischi riferiti alle mansioni svolte.

Articolo 2 – Durata dell'appalto e importo.

L'appalto avrà la durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di affidamento del servizio e stipulazione del contratto secondo quanto previsto dall'art. 18 del D. Lgs. 36/2023, nonché dalla formale nomina di Medico Competente.

L'importo complessivo per l'espletamento del servizio, per tutta la durata dello stesso, viene stimato in € 15.000,00 (Euro quindicimila/00). Resta inteso che i corrispettivi per

EcoEnnaServizi S.r.l. Unipersonale

Sede Legale: 94100 Enna, Piazza Coppola n.2 - Sede Amministrativa: 94100 Enna, Via Pergusa 99

R.I. P.IVA/C.F. Iscrizione 01242870861 REA 401702 - Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Enna - Unico Socio

Tel. [0935.507118](tel:0935.507118) - www.ecoennaservizi.it Pec: protocollo@pec.ecoennaservizi.it Email: ecoennaservizisrl@ecoennaservizi.it

le attività espletate dal M.C. saranno corrisposti sulla base dei servizi effettivamente resi dall'affidatario.

La società si riserva, altresì, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di rinnovare il servizio alla scadenza del contratto per un massimo di 12 mesi e comunque, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

L'opzione di cui innanzi sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al contratto, concluso secondo il quanto previsto dall'art. 18 del D. Lgs. 36/2023, da sottoscrivere tra le parti. In tal caso l'affidatario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la società.

L'incarico di Medico Competente manterrà comunque validità fino alla nomina del Medico Competente per il successivo affidamento senza che nessun compenso sia dovuto.

Nel corrispettivo dell'appalto sono compresi:

- tutti i costi degli accertamenti effettuati in base al presente Capitolato d'oneri compresi quelli in relazione allo stato di salute relativo allo stress lavoro-correlato;
- i costi relativi alla istituzione/aggiornamento delle cartelle sanitarie dei dipendenti;

ART. 3. DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Il presente documento ha lo scopo di descrivere le prestazioni professionali del Servizio di "Sorveglianza Sanitaria", che comprende l'incarico di "Medico Competente" per l'osservanza degli obblighi previsti dal D.lgs. 81/08, e ss.mm.ii.

Il Medico Competente nominato dovrà assolvere tutti i compiti derivanti dall'applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e, in particolare, gli obblighi richiamati all'art. 25 del Decreto medesimo.

Non è ammesso alcun cambiamento o sostituzione del Medico Competente, nominato dal Datore di Lavoro, salvo sostituzioni temporanee per impedimenti derivanti da: malattia, assenza per ferie e altre gravi situazioni che impediscono temporaneamente, fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, lo svolgimento delle proprie funzioni. Tale eventuale sostituzione dovrà comunque essere comunicata per tempo al datore di lavoro a mezzo PEC. Il sostituto dovrà essere comunque in possesso dei titoli di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 81/2008, richiesti per l'espletamento dell'incarico.

Il Medico Competente dovrà assolvere a tutti gli obblighi derivanti dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in particolare, dovrà espletare i compiti indicati all'art. 25 del medesimo decreto, per cui lo stesso:

1. collabora con il Datore di Lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;

EcoEnnaServizi S.r.l. Unipersonale

Sede Legale: 94100 Enna, Piazza Coppola n.2 - Sede Amministrativa: 94100 Enna, Via Pergusa 99

R.I. P.IVA/C.F. Iscrizione 01242870861 REA 401702 - Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Enna - Unico Socio

Tel. [0935.507118](tel:0935.507118) - www.ecoennaservizi.it Pec: protocollo@pec.ecoennaservizi.it Email: ecoennaservizisrl@ecoennaservizi.it

2. programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
3. istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente;
4. consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e con salvaguardia del segreto professionale;
5. consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni riguardo la conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto dei principi espressi dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2008, da parte del Datore di Lavoro, per almeno 10 (dieci) anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
6. fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione delle attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
7. informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.lgs. n. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
8. comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al Datore di Lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi (RAC) della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
9. elabora i RAC con cadenza almeno semestrale e li porta a conoscenza del Datore di Lavoro, Coordinatore e del SPP;
10. partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
11. visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.

EcoEnnaServizi S.r.l. Unipersonale

Sede Legale: 94100 Enna, Piazza Coppola n.2 - Sede Amministrativa: 94100 Enna, Via Pergusa 99

R.I. P.IVA/C.F. Iscrizione 01242870861 REA 401702 - Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Enna - Unico Socio

Tel. [0935.507118](tel:0935.507118) - www.ecoennaservizi.it Pec: protocollo@pec.ecoennaservizi.it Email: ecoennaservizisrl@ecoennaservizi.it

L'attività di Medico Competente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 39, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008, è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione Internazionale di salute occupazionale (ICOH). Il Medico Competente deve, inoltre, garantire il proprio tempestivo supporto per qualsiasi problematica inerente alla sicurezza in materia sanitaria.

3.1 Sopralluoghi del Medico Competente

Il Medico Competente, come previsto dal sopra citato art. 25 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dovrà visitare gli ambienti di lavoro. I sopralluoghi dovranno essere effettuati presso tutte le sedi dove si espleta l'attività della società.

3.2 Collaborazione e Partecipazione

Come previsto dall'art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il Datore di Lavoro effettua la valutazione dei rischi ed elabora il relativo documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) del medesimo decreto, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Medico Competente, nei casi di cui all'articolo 41 del decreto. Il Medico Competente, oltre a rendersi sempre disponibile per collaborare e partecipare rispetto a tutte le attività di sua competenza, su richiesta della società, è tenuto a:

- a partecipare a riunioni dell'Ente e collaborazioni professionali, a titolo esemplificativo con il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), il Datore di Lavoro Delegato per la Sicurezza (DLDS), i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), eventuali organi competenti preposti al controllo (ASL, INAIL, ecc.) anche ai fini della valutazione dei rischi specifici (partecipazione per l'elaborazione, nonché sottoscrizione del DVR), per la promozione di stili di vita salutari, per una corretta organizzazione e coordinazione del servizio di primo soccorso, per integrare con proprie raccomandazioni le procedure di sicurezza dell'Ente con particolare riferimento alla gestione delle emergenze e delle attività di primo soccorso;
- b predisporre pareri scritti su situazioni particolari dell'Ente.

3.3 Sorveglianza Sanitaria (art. 41 del D.lgs. n. 81/2008)

Il Medico Competente effettua la sorveglianza sanitaria, sulla base dello scadenziario di Sorveglianza Sanitaria (art. 25, comma 1, lett. b del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) basato sull'applicazione del protocollo sanitario dallo stesso predisposto in funzione dei rischi specifici dell'attività aziendale.

Pertanto, nell'adempimento dell'attività di sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., deve effettuare:

- a. visita medica preventiva** intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b. visita medica periodica** per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, applicando il protocollo stabilito sulla base della valutazione del rischio effettuata secondo le periodicità indicate;

c. visita medica su richiesta del lavoratore (art. 41, comma 2, lett. c, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d. visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e. visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

g. visita medica precedente alla ripresa del lavoro (art. 41, comma 2, lett. e-ter del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), a seguito di assenza del dipendente per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

EcoEnnaServizi s.r.l., acquisita la disponibilità di un calendario da parte del M.C., sulla base del protocollo sanitario redatto dallo stesso, predisporrà la pianificazione delle visite mediche. In tal senso trasmetterà al M.C. i nominativi dei lavoratori da sottoporre a visita medica, sulla base delle date concordate.

La consegna dei certificati di idoneità alla mansione specifica dei dipendenti, in formato cartaceo originale firmato dal Medico e dal dipendente, dovrà avvenire direttamente presso gli uffici della sede EcoEnnaServizi S.r.l. entro al massimo 5 gg lavorativi dalla conclusione dei relativi accertamenti; questo non esclude l'anticipazione tramite mail, all'attenzione dell'RSPP aziendale, degli esiti della visite mediche al termine delle stesse e/o un contatto telefonico da parte del medico competente nel caso in cui vi fossero anomalie/problemi particolari da segnalare. In caso di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, o di inidoneità temporanea o permanente, il giudizio di idoneità deve essere trasmesso tempestivamente, al fine di consentire al D.L. le valutazioni del caso. Il medico competente, inoltre, deve comunicare per scritto il giorno stesso al Datore di Lavoro e al Servizio Prevenzione e Protezione i nomi dei dipendenti, che pur convocati, non si sono presentati alle visite o agli accertamenti di cui ai precedenti commi.

Il medico competente deve, inoltre, garantire la propria disponibilità per qualsiasi problematica inerente alla sicurezza in materia sanitaria. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio nelle modalità previste dall'art 41, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Le visite ai lavoratori della EcoEnnaServizi dovranno svolgersi presso una SEDE sita obbligatoriamente nel Comune di Enna. Tali visite potranno, su richiesta del Medico, essere espletate anche presso un locale aziendale adibito a tale scopo. In tal caso il Medico dovrà appurare la idoneità e conformità alla Legge dei locali individuati.

Articolo 4 – Revisione dei prezzi

Ove ricorrano presupposti oggettivi e gli adempimenti del contratto diventino eccessivamente onerosi per l'affidatario, troverà applicazione la revisione dei prezzi offerti sulla base di quanto stabilito dall'art. 60 del D. Lgs. 36/2023. La revisione non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale. Il calcolo della revisione, che non potrà avere efficacia retroattiva, verrà effettuato, ai sensi dell'art.60

EcoEnnaServizi S.r.l. Unipersonale

Sede Legale: 94100 Enna, Piazza Coppola n.2 - Sede Amministrativa: 94100 Enna, Via Pergusa 99
R.I. P.IVA/C.F. Iscrizione 01242870861 REA 401702 - Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Enna - Unico Socio

Tel. [0935.507118](tel:0935.507118) - www.ecoennaservizi.it Pec: protocollo@pec.ecoennaservizi.it Email: ecoennaservizisrl@ecoennaservizi.it

del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., a seguito di apposita istruttoria, mediante ricorso all'ultimo disponibile indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Articolo 5 – Fatturazione e Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo verrà disposto su base periodica e sarà commisurato ai servizi effettivamente rendicontati e dettagliati nella fattura di corrispettivo, corrispondenti agli adempimenti concordati ed eseguiti.

L'affidatario provvederà ad emettere fattura nella quale saranno dettagliati i servizi resi.

Le fatture elettroniche, emesse ai sensi dell'art. 17/ter del DPR 633/72, saranno trasmesse al codice destinatario: KRRH6B9 e dovranno riportare il codice CIG assegnato al procedimento.

Le fatture dovranno essere inviate esclusivamente in formato elettronico ai sensi della Legge n.244/2007 e s.m.i. e del Decreto Ministeriale n.55/2013.

Le fatture inoltre riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della regolare fattura.

Prima del pagamento del corrispettivo, la società verificherà la regolarità dell'affidatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Nel caso di acquisizione di DURC negativo si procederà ai sensi de gli artt.4, comma 2 e 5 del DPR n. 207/2010 (intervento sostitutivo).

La società, inoltre, potrà disporre ogni altro tipo di controllo che sia previsto da leggi successive alla data di redazione del presente capitolato.

Gli importi saranno versati, tramite bonifico bancario o postale, sul conto corrente dedicato, comunicato dall'operatore economico affidatario, nel rispetto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136.

Articolo 6 – Altri obblighi dell'affidatario

L'affidatario è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente capitolato a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme, prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate in corso della durata del contratto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136, l'affidatario è tenuto a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 7 – Obblighi dell'affidatario nei confronti del personale

L'affidatario è obbligato ad attuare nei confronti del personale occupato nelle prestazioni oggetto del contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi nazionale e di zona applicabili alla categoria.

L'affidatario è sottoposto altresì a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

EcoEnnaServizi S.r.l. Unipersonale

Sede Legale: 94100 Enna, Piazza Coppola n.2 - Sede Amministrativa: 94100 Enna, Via Pergusa 99

R.I. P.IVA/C.F. Iscrizione 01242870861 REA 401702 - Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Enna - Unico Socio

Tel. [0935.507118](tel:0935.507118) - www.ecoennaservizi.it Pec: protocollo@pec.ecoennaservizi.it Email: ecoennaservizisrl@ecoennaservizi.it

Articolo 8 – Responsabilità dell'affidatario

L'affidatario è responsabile nei confronti della Società dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È altresì responsabile nei confronti della società e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone nell'esecuzione del contratto anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e collaboratori.

L'affidatario ha l'obbligo di tenere indenne la società da qualsiasi responsabilità verso terzi per fatti conseguenti ad atti e comportamenti comunque connessi con l'adempimento delle prestazioni oggetto del presente appalto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.

Articolo 9 – Clausola risolutiva espressa

La società si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, senza che occorra a tal fine alcun atto di costituzione in mora, nei seguenti casi:

- subappalto delle prestazioni;
- totale o parziale cessione del contratto;
- fallimento, liquidazione, concordato preventivo;
- inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, di contributi previdenziali e assistenziali e di sicurezza;
- accertamento da parte degli organi preposti del mancato possesso o di violazione di qualunque autorizzazione o permesso previsto dalle attuali norme di legge in merito all'attività svolta;
- mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto oggetto del presente capitolato d'oneri;
- qualora il Medico competente non adempia puntualmente anche ad un solo adempimento discendente dal presente capitolato d'oneri.

L'effetto risolutivo opererà nel momento in cui l'affidatario riceverà la comunicazione della società di volersi avvalere della presente clausola.

Articolo 10 – Recesso della Società

La società potrà recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico connesse al mantenimento degli equilibri economico/finanziari di bilancio, con preavviso di 15 (quindici) giorni solari da comunicarsi all'appaltatore mediante posta elettronica certificata. In tal caso l'affidatario avrà diritto, anche in deroga all'art.1671 del codice civile, esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali stabilite per l'esecuzione del servizio. L'affidatario non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo, compensi aggiuntivi o risarcimento danni.

Articolo 11 – Spese contrattuali

Sono a carico dell'affidatario le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

EcoEnnaServizi S.r.l. Unipersonale

Sede Legale: 94100 Enna, Piazza Coppola n.2 - Sede Amministrativa: 94100 Enna, Via Pergusa 99

R.I. P.IVA/C.F. Iscrizione 01242870861 REA 401702 - Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Enna - Unico Socio

Tel. [0935.507118](tel:0935.507118) - www.ecoennaservizi.it Pec: protocollo@pec.ecoennaservizi.it Email: ecoennaservizisrl@ecoennaservizi.it

Articolo 12 – Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite in via esclusiva al Foro di Enna.

Articolo 13 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D. Lgs 196/03, così come modificato dal D. Lgs 101/2018 e ss.mm.ii., i dati forniti dall'affidatario sono trattati per le finalità connesse alla procedura di affidamento e successiva gestione del contratto; il loro conferimento è obbligatorio e l'ambito di diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici.

Articolo 14 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato d'oneri, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare in materia di contratti pubblici.